



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 121

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 25 luglio 2023

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Programmazione economica, bilancio:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 25 luglio 2023

Plenaria

102^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

**(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario
2022**

**(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario
2023**

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del
19 luglio.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente CALANDRINI
dichiara conclusa la discussione generale congiunta sui provvedimenti in
titolo.

I relatori e il rappresentante del Governo rinunciano ai rispettivi in-
terventi di replica, riservandosi di poter prendere la parola nel corso della
discussione in Assemblea.

Il PRESIDENTE dispone quindi la disgiunzione dell'esame dei di-
segni di legge in esame.

La Commissione prende atto.

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Lotito a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione oralmente.

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Gelmetti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(317) ROMEO e altri. – Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. – Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. – *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli »*

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.2 (testo 2), sia con riferimento alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico per l'elaborazione del bando di concorso, sia con riguardo all'eventuale riconoscimento di premialità, e la compatibilità con l'autorizzazione di spesa prevista al capoverso 2-*bis* della lettera *a*) del comma 1.

L'emendamento 1.11 dispone l'ampliamento della platea dei possibili beneficiari di una apposita insegna metallica con relativo diploma, a titolo onorifico senza assegni, attribuibile nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 della legge 30 marzo 2004 n. 92, di 172.508 euro per l'anno 2004. Considerato tuttavia che tale autorizzazione di spesa è relativa all'anno 2004, appare opportuno acquisire dal Governo informazioni in merito all'entità e alla disponibilità di tali risorse in bilancio.

Segnala infine che l'approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio in occasione del parere reso sul nuovo testo unificato NT2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni sui profili finanziari degli emendamenti in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti in esame.

La proposta di parere messa ai voti risulta approvata all'unanimità.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che:

con riguardo all'articolo 2, comma 2, quanto all'estensione, operata al comma 2, dei soggetti ammessi a partecipare ai tavoli tecnici previsti per la predisposizione dei decreti legislativi delegati, rivolta a includere anche le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le organizzazioni sindacali, oltre alle associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, viene rappresentato che la disposizione ha carattere procedurale e non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che ai predetti componenti non spettano emolumenti, compensi ovvero gettoni di presenza ovvero rimborsi, comunque denominati, a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 3, in relazione alla lettera e), si evidenzia che la misura, introducendo un'aliquota minima effettiva di tassazione, è foriera di determinare effetti positivi al momento non quantificabili in ragione del carattere ancora generale della disposizione: una valutazione finanziaria puntuale sarà possibile, in sede di decretazione legislativa, nell'ambito della complessiva revisione della tassazione del reddito d'impresa. In merito alla lettera f), viene osservato che una stima della disposizione sarà possibile soltanto in sede di attuazione della delega quando verranno definiti i dettagli dell'intervento prospettato dal principio in esame: viene quindi rammentato che la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione delle previsioni normative in esame, una volta quantificati in base alla relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento, dovrà essere assicurata ai sensi del successivo articolo 20;

con riguardo all'articolo 4, in merito all'istituzione del Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con incarico di durata quadriennale, viene fatto presente che l'attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato nel criterio di delega, atteso che all'atto della istituzione del richiamato Garante nazionale del contribuente viene contestualmente soppresso il Garante del contribuente operante presso ogni Direzione regionale delle entrate e Direzione delle entrate delle province autonome di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

con riguardo agli articoli 5, 6, 7 e 10, viene rappresentato che la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione delle previsioni normative in esame, previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, alla luce delle determinazioni riguardanti la misura delle aliquote e la specificazione dei regimi e delle discipline relative ai singoli istituti oggetto di revisione adottati in sede attuativa, dovrà essere assicurata nell'ambito del medesimo provvedimento, in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 20;

con riguardo all'articolo 8, in merito agli aspetti di natura finanziaria viene evidenziato che la neutralità dell'intervento è espressamente prevista dal dettato normativo: pertanto, si stima che esso non sia suscet-

tibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate;

con riguardo all'articolo 9, in relazione alla semplificazione e razionalizzazione delle modalità di liquidazione e tassazione del reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle società (lettera *f*), viene evidenziato che dalla disposizione non derivano effetti in termini di aggravamento delle attività di controllo, con particolare riguardo alla correttezza dei criteri di imputazione dell'attività svolta dal soggetto in situazione liquidatoria;

con riguardo all'articolo 17, viene osservato che, in linea generale, le misure di deflazione del contenzioso ivi previste possono determinare effetti finanziari insuscettibili, allo stato, di stima, in quanto, a fronte di minori entrate (derivanti dall'abbattimento delle somme dovute), andrebbero considerate le maggiori entrate conseguenti alla maggiore propensione all'adempimento e alla diminuzione delle liti, oltre alla possibile realizzazione o accelerazione di incassi di difficile recupero in esito al contenzioso. In ogni caso, allo stato, tenuto conto della genericità delle disposizioni, non è possibile una puntuale valutazione degli effetti di gettito: le scelte che verranno operate in sede di attuazione della legge delega saranno, pertanto, determinanti per stimarne l'impatto finanziario;

con riguardo all'articolo 19, viene stimato che dall'attuazione dei criteri di delega non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività necessarie saranno svolte dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprimendo avviso conforme alla relatrice.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene per chiedere alcuni chiarimenti in particolare sull'articolo 3 del provvedimento, nonché su una serie di disposizioni tra cui cita gli articoli 17 nonché gli articoli 5, 6 e 10 del provvedimento, chiedendo precisazioni alla rappresentante del Governo e alla relatrice rispetto ai contenuti della proposta di parere illustrata. Sottolinea infatti come nel provvedimento in esame non vengano individuati con certezza gli oneri connessi alla riforma prevista dalla delega fiscale, atteso che non si è al momento in grado da parte del Governo di sistemare i suddetti oneri. Evidenzia tuttavia come il profilo della probabile determinazione di nuovi o maggiori oneri connessi al provvedimento risulti un piano da tenere distinto rispetto all'elemento della stima degli oneri stessi. Ne derivano forti criticità in ordine al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, poiché si rinvia del tutto la disamina della stima dei costi connessi alla riforma fiscale. Si sofferma poi sul tema della sostituzione dei garanti regionali con un garante a livello nazionale, punto su cui occorrerebbe specificare in modo stringente che

ciò debba avvenire ad invarianza di spesa. A tale riguardo, aggiunge inoltre considerazioni critiche in ordine alla aleatorietà dei profili di riduzione delle liti e dei contenziosi. Conclude esprimendo quindi forti critiche sull'assenza di stime in relazione all'esame del provvedimento, nonché sulla indeterminatezza attuale rispetto agli effetti che si potrebbero produrre ad esito della riforma fiscale.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per esprimere la propria posizione di netta contrarietà rispetto all'impostazione del provvedimento di delega fiscale, che parte da un'idea di fisco nemico dei cittadini, idea del tutto da contrastare. La riforma fa ricadere gli oneri del finanziamento sempre sui medesimi soggetti, tra cui cita i pensionati e i lavoratori dipendenti, mentre si omette del tutto la necessaria lotta all'evasione. Sottolinea il rischio di effetti negativi dell'impostazione del provvedimento in termini di coesione sociale, preannunciando il proprio voto contrario.

Il senatore TURCO (*M5S*) interviene esprimendo la posizione contraria del proprio Gruppo sul provvedimento all'esame. Ne evidenzia in particolare gli aspetti critici connessi all'ambiguità e alla contraddittorietà dei diversi punti del provvedimento, in particolare legati all'iniquità delle misure. Sottolinea infatti come la *flat tax* favorisca il ceto ricco, e non coloro che pagano le imposte, criticando quindi il provvedimento, che favorisce dinamiche di evasione e prefigura la convenienza dell'adesione a meri provvedimenti di condono fiscale. Sottolinea come il progetto di riforma non riduce le tasse sui contribuenti, bensì continua a tassare i fattori di produzione, legati al lavoro e al mondo delle imprese, laddove invece occorrerebbe ridurre la pressione fiscale. La riforma inoltre non interviene in materia di tassazione degli *extra* profitti, dell'economia digitale né in materia di tassazione delle rendite finanziarie, tutti settori sui quali si dovrebbe invece intervenire. Richiama i rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato nella relazione tecnica sul provvedimento, soffermandosi sul tema della mancanza di copertura degli interventi previsti, elemento particolarmente critico.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) interviene per evidenziare il carattere di delega legislativa del provvedimento all'esame, ben chiarito dalla proposta di parere già illustrata, per cui si rimanda alla puntuale quantificazione con riferimento ai decreti attuativi, che dovranno essere bollinati dalla Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia come il provvedimento riprenda un lavoro trasversale tra le parti politiche svolto nella scorsa Legislatura sul tema della riforma fiscale, per cui parte da una ampia base largamente condivisa. Evidenzia peraltro come nell'attuale situazione economica e finanziaria non vi sarebbero margini per una maggiore tassazione sulle rendite finanziarie, attesa la ridotta possibilità di profitti reali, erosi di fatto dell'alta inflazione. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere illustrata.

La sottosegretaria SAVINO, in ordine ad alcuni dubbi evidenziati nel corso del dibattito, chiarisce che nell'articolo 20, che reca disposizioni finanziarie, si prevede che qualora i decreti-legge attuativi recheranno nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione interna, si provvederà ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, individuando quindi le apposite risorse.

Non essendovi altri interventi, Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

Si passa quindi all'esame gli emendamenti.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.2 e 1.3, che intervengono sulle prerogative delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo che, qualora il Governo non osservi le prescrizioni dell'intesa in Conferenza unificata, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo ha l'obbligo di relazione alla medesima Conferenza unificata. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.1.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.39, con particolare riguardo al n. 6), e dell'emendamento 2.40, con particolare riguardo al n. 6).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 5.16.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comporta maggiori oneri la proposta 7.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 12.0.1, con particolare riguardo alla lettera *a*), n. 1) del capoverso « Art. 12-*bis* », 12.0.2, con particolare riguardo alla lettera *a*), n. 1), e 12.0.3, con particolare riguardo alla lettera *a*), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.25. Comporta maggiori oneri la proposta 13.26.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.50 e 16.51.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, occorre valutare i profili finanziari della proposta 18.0.3, con particolare riguardo alla lettera *a*), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 19.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 020.1 e 020.2. Occorre valutare i

profili finanziari delle proposte 20.1 (analoga a 20.2) e 20.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti, al fine di acquisire i necessari elementi dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(684) Francesca LA MARCA e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 giugno.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di aggiornamento della relazione tecnica che viene acquisita e resa disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,30.

